



Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

A Clemente XI. Ad Benedictum XIII.

Luxemburgi, MDCCXLI.

9. Essendo state fatte &c. Instructio & Decreta observanda in Oratione
contrâ quadraginta horarum dum Sanctissimum Eucharistiæ
Sacramentum pro Ecclesiæ necessitatibus fidelium orationi solemniter, ac

...

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74859](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-74859)

VIII.

E D I C T U M

Præcipiens Sacerdotibus, aliisque Ecclesiasticis, ut in processionibus funeralibus utantur birretis sacerdotalibus, excepto tempore pluviarum, & noctis, & Cadavera in Ecclesiis semper exponantur supra feretrum ad præscriptum Ritualis Romani.

Gasparo per la Misericordia di Dio Vescovo di Sabina della S. R. C. Card. di Carpegna, della Santità di Nostro Signore Vicario Generale &c.

LA Santità di Nostro Sig. sempre intenta col suo Paterno zelo alla puntuale osservanza de' Sacri Riti nelle funzioni Ecclesiastiche ordina a tutti li R. R. Parochi, Cappellani di Compagnie, Sacerdoti, ed altri Ecclesiastici, li quali vestiti con cotta intervengono alle Processioni de' Funerali, che debbano portare, siccome nell'altre Processioni, la Barretta da Prete, e non il Cappello, eccetto in tempo di pioggia, come dispone il Rituale Romano nel *tit. de Processionibus*, & l'ha risoluto più volte la Sagra Congregazione, e di più vien ordinato dallo Statuto del clero Romano nel cap. 5. §. 17. (il quale però glielo permette anche di notte,) e la detta proibitione del Capello dovrà osservarsi non solo dalli detti Ecclesiastici Secolari, mà da Regolari; ancorche siano Parochi vestiti con cotta.

In oltre ordina la Santità Sua alli sudetti R. R. Parochi, Rettori, Cappellani, Sagrestani, & altri Ministri di tutte le Chiese Secolari, Regolari, ed altre di quest'Alma Città in qualsivoglia modo privilegiate, che in avvenire in occasione di Essequie li Cadaveri de' Fedeli defonti non si esponghino in conto alcuno in Terra, ancorche vi sia la coltre, mà sopra il cataletto, ò feretro, secondo il Rito della Santa Chiesa, il quale anche si deduce dalla Rubrica del Rituale Romano nel *tit. de Exequiis, vers. deposito feretro*, e da altri luoghi della detta Rubrica, e di più l'insinua lo Statuto del Clero detto cap. 5. §. 10. sotto pena alli detti R. R. Parochi, e Superiori delle Chiese, se faranno, ò permetteranno alcune delle cose sudette, di dieci scudi d'applicarsi ad usum pii, oltre la perdita della mercede de' Funerali, ed altre pene à nostro arbitrio, ed all'altri Ecclesiastici sotto le medesime pene, e d'esser licenziati ipso facto dalle Chiese.

Et affine non si possa allegare ignoranza alcuna del presente Editto, ordiniamo, che si tenghi affisso nelle sagrestie di tutte le Chiese di Roma. Dato questo di 9. Dicembre 1704.

G. Card. Vicario.

N. A. Cuggiò Segr.

IX.

I N S T R U C T I O

Et Decreta observanda in Oratione contra quadraginta horarum dum Sanctissimum Eucharistiae Sacramentum pro Ecclesiae necessitatibus fidelium venerationi solemniter, ac palam exponitur.

Gasparo per la Misericordia di Dio Vescovo di Sabina della S. R. C. Card. di Carpegna, della Santità di Nostro Signore Vicario Generale, &c.

Essendo state fatte fin dal tempo dell'introduzione d'ell'Esposizione del Santissimo Sa-

gramento per l'Orazione continua di Quarant'ore diverse provisioni spettanti al decoro di detta sagra Funzione, accio le medesime venghino esattamente osservate, e si rimova ogni abuso; D'ordine espresso della Santità di Nostro Signore dattoci coll'oracolo della sua viva voce ordiniamo, e comandiamo, che in tutte le Chiese di quest'Alma Città, tanto Patriarcali, quanto Collegiate, e Parochiali, ed in ogn'altra Chiesa sì de' Secolari, come de' Regolari in qualsivoglia modo privilegiata, in cui si farà la sudetta Orazione di Quarant'ore, s'osservi inviolabilmente quanto si prescrive nella presente novissima Istruzione, sotto le pene infrastrate.

I. Si metterà sopra la Porta della Chiesa, dove sarà l'Esposizione, un segno del SS. Sacramento ornato di festoni, come pure à capo della strada vicina, perche sia noto à chi passa esser ivi l'Esposizione del SS. Sacramento.

II. Il SS. Sacramento dovrà esporri nell'Altare Maggiore, (eccettuata ne le Basiliche Patriarcali, nelle quali si fuo l'porre sopra altro Altare,) e si coprirà l'immagine, ò statua, che vi sia: come anche le Pareti della Tribuna, e le vicine all'Altare, se non vi sono ornamenti fitti, si copriranno con drappi, avvertendosi, che gli apparati non contenghino Istorie, nè cose profane.

Sopra l'Altare non vi si ponghino Reliquie de' Santi, ò Statue de' medesimi (non escludendosi però quelle degl'Angeli, che faccino figure di candelieri,) e molto meno vi si ponghino figure dell'Anime del Purgatorio di qualsivoglia materia; il che si proibisce anche in tutte l'Esposizioni particolari, e in quelle, che tal volta si fanno per suffragio, di quell'Anime.

III. Sepradetto Altare in sito eminente vi sia un Tabernacolo, ò Trono con Baldachino proporzionato di color bianco, e sopra la base di esso vi sia un Corporale per collocarvi l'Ostensorio, ò Custodia, il di cui giro sarà attorniato di raggi, e non vi sarà davanu alcun'ornamento, che impediti la vista del Santissimo.

IV. Ardino sopra l'Altare almeno venti lumi continuamente, cioè sei candele d'una libra, tre per parte dalli lati della Croce, e otto Candele nella parte superiore con altri quattro dalli lati dell'Ostensorio, nella di cui parte opposta non vi si ponga omninamente lume alcuno, e vi siano finalmente due torcieri con le piccole almeno di tre libbre l'una. L'istesso numero de' lumi vi sia anche di notte dopo serrata la Chiesa, trà quali ve ne siano almeno dieci di cera, e per la Chiesa nella sera si mettano lumi sufficienti per evitare la confusione, quali stiano accesi, finche si chiudino le porte di essa. Potranno anche di giorno oscurarsi le finestre vicino all'Altare dell'Esposizione, ed effetto di raccogliere la mente de' Fedeli all'Orazione.

V. Niun Secolare, benchè vestito con sacco di qualsivoglia Compagnia ardisca d'andare intorno all'Altare per aggiustare lumi, ò far altro che occorra, mà dovrà essere un Sacerdote, ò almeno un Chierico con cotta, con la quale sopra il proprio abito dovranno comparirvi, anche li Regolari di qualsivoglia Religione: Avvertendosi di più, che ogni persona di qualsivoglia condizione, e ordine, per Decreto della Sagra Congreg. de' Riti, Urbis 19. Augusti 1651. avanti il SS. Sacramento esposto accostandosi, ò partendosi da esso, deve fare la riverenza con ambe le ginocchia piegate. In ordine poi alla Persona del Sacerdote, quale celebra la Messa privata; s'insinua esservi Decreto della medesima Sag. Cong. Urbis 7. Sep. 1638., che mentre passa avanti l'Altare, in cui stà esposto il Santissimo Sacramento, dopo fatta l'adorazione con le ginocchia piegate, scoperto il capo, alzandosi lo ricopra.

VI. Si

VI. Si tenga durante l'Esposizione alla Porta della Chiesa, per la parte di dentro, ò di fuori, come tornerà più comodo, un Tapeto, che faccia forma di Buffola con spazio adeguato all'alti, per comodità del popolo, e sia talmente posto, che non possa mai dalla strada vederfi il Santissimo Sacramento.

VII. Stiano di continuo uno, ò due Sacerdoti, ò almeno in altr'Ordine sacro costituiti se si potrà, vestiti di cotta (benche siano Regolari) genuflessi avanti d'un banco ricoperto con tapeto, ò panno rosso, ò d'altro colore, e qualità decente, vicino all'infimo grado dell'Altare, e mai sopra genuflessorii, orando tanto di giorno, quanto di notte à vicenda. Dove farà qualche Confraternita, vi assistino due Confratelli almeno, avanti un banco coperto di panno verde, ò d'altro colore decente, parimente à vicenda, mà fuori del Presbiterio, e distanti dagl'Ecclesiastici sudetti, ed oraranno con tutta divozione per edificazione degl'Astanti, e con voce sommessa per non causare distrazione à gl'altri.

VIII. Nella Sagrestia vi sia l'Orologio almeno à polvere per sapere il tempo della vicenda, di cui se ne darà il segno ad ogn'ora con la Campana maggiore tanto di giorno, come di notte.

IX. La sera avanti il giorno dell'Esposizione dopo il segno dell'Ave Maria, si suonino le Campane solennemente per avviso del Popolo, come anche la mattina nel far del giorno, e dopo tutti gl'altri segni dell'Ave Maria durante l'Esposizione, come parimente le solite tre volte avanti le Messe solenni.

X. Nell'Altare, dove stà esposto il Santissimo Sacramento, non si celebri altra Messa, che le solenni per l'Esposizione, e Reposizione, ne i quali due giorni oltre la conventuale (nelle Chiese, dov'è obbligazione di cantarla) si celebrerà dopo nona la Messa del Santissimo Sacramento votiva pro re gravi (eccettuate però tutte quelle Domeniche, che sono di prima, ò seconda classe, e tutti li giorni, ne quali per ragione del Calendario tanto univiale, quanto particolare di quella Chiesa, in cui si fa l'Esposizione, si fa Ufficio parimente di prima, ò seconda Classe, come anche eccettuata la Feria quarta delle Ceneri, & le Ferie seconda, terza, e quarta della Settimana Santa; nelle quali Domeniche, ed altri giorni, e Ferie eccettuate, si cantara la Messa Conventuale con l'Orazione aggiunta del Sacramento sub unica conclusione) e tutto ciò s'osservarà inviolabilmente in tutte le Chiese tanto de' Secolari, che de' Regolari.

Nel giorno medio, oltre la Messa Conventuale, si dovrà cantare dopo Nona la Messa votiva pro Pace, ò altra, che verrà comandata da N. S. secondo che starà espresso nella lista delle Quarant'ore, con la medesima eccezione delli giorni sudetti, e con la medesima regola circa l'Orazione.

Nelle Chiese non Collegiate, e dove non è obbligazione di cantarsila Messa conventuale, dovrà in detto giorno me dio cantarsi solamente la votiva sudetta, con l'eccezione, e regola prescritta di sopra nella Messa del Sacramento. Questa però dovrà cantarsi ad un' altr'Altare, che non sia quello dell'Esposizione, nè quello dove sia il Tabernacolo col Sacramento incluso, ed in quelle Chiese, che hanno l'obbligo di cantar la Messa Conventuale, questa pure si cantará ad altr'Altare, come si è detto.

S'ordina espressamente, che nelli giorni dell'Esposizione, medio, e della reposizione, le Messe si debbano cantare con li Ministri parati, e non altrimenti, anche nelle Chiese de' Regolari, non ostante qualsivoglia loro uso, ò pretesa consuetudine in contrario.

Nelle Messe private, che si celebreranno durante l'Esposizione, non si suonino il campanello all'elevazione, mà solo uscendo i Celebranti dalla Sagrestia, si dia un piccolo segno con la solita campanella.

Non si celebrino Messe di requie nel tempo, che durará l'Orazione di Quarant'ore; E le Messe del Santissimo, che si celebreranno ne i giorni permessi dalla Rubrica, saranno meramente votive senza Gloria, e Credo. Nell'altre Messe private correnti si aggiungerà coll'ordine prescritto dalla Rubrica l'Orazione del Sacramento, così comandando la Santità di N. S.

XI. Il Celebrante, dovendo portare il Santissimo in Processione, sarà vestito con piviale bianco, quando non habbia celebrato con paramenti d'altro colore che in tal caso continuerà il colore della Messa; il Velo umerale però farà di colore bianco in qualsivoglia caso, che debba portarsi il Sacramento anco nel Venerdì Santo, e li Paramenti de' Ministri Sagri faranno del colore del Celebrante, come sopra. Parimente il Pallio dell'Altare, dove stà l'Esposizione, farà sempre di colore bianco, benche la Messa solenne ivi si celebri in altro colore; come pure il Baldachino per la Processione deve essere del medesimo color biaco.

XII. Terminata la Messa solenne per l'Esposizione il Celebrante con li Ministri fatte le dovute riverenze al Sacramento, si ritireranno fuori del Corno dell'Epistola, dove il Celebrante (come pure li Ministri) deporrà il manipolo, e levata la pianeta prenderà il piviale, ponerà ivi l'incenso in due turiboli, senza benedirlo, e dopo con li Ministri genuflesso nel mezzo incensará tre volte il Santissimo. Sul fine della Processione (quale si principierà anticipamente fatta l'elevazione del Santissimo, ò prima, secondo che farà più, ò meno numerosa) il Diacono in tempo congruo, fatta la dovuta riverenza, prenderà il Sacramento, e stando in piedi lo consegnerà al Celebrante genuflesso, genuflettendo immediatamente esso Diacono; lo prenderà il Celebrante, ricoperte le mani dall'estremità del Velo umerale, e si alzarà: Principiandosi poi da Cantori l'Inno *Pange lingua &c.* s'incamminerà sotto il Baldachino recitando con voce sommessa Salmi, & Inni insieme con li Ministri, quali eleveranno le fimbrie del Piviale.

XIII. La Processione farà composta di tutto il Clero della Chiesa, ed il Crocifero in questa funzione non farà parato con abito suddiaconale, mà vestito con cotta. V'interranno onninamente otto Sacerdoti vestiti con cotte, e con le torcie accese in mano, li quali procederanno dalli lati avanti il baldachino, e dopo di essi seguiranno due Accoliti con turiboli, quali per la strada incensaranno continuamente il Santissimo; e durante la Processione si suonaranno le campane solennemente.

XIV. La processione si farà dentro la Chiesa, & al più per la piazza, quando l'angustia della Chiesa ne porti la necessità: e quando esca di Chiesa, si farà ben pulire la strada della piazza, dove se vi farà qualche bottega dovrà tenersi chiusa durante la Processione.

XV. Se vi faranno instituite Confraternità di Secolari, ò siano vestiti di Sacco, ò nò, tanto li Guardiani, ed Officiali di esse, quanto li Confratelli tutti andaranno unitamente avanti il Clero Secolare, ò Regolare, che vi farà, al quale dovranno sempre cedere il luogo più degno. Di più espressamente si comanda, che li Guardiani, ò altri Officiali di esse non ardischino sotto qualsivoglia pretesto di consuetudine, ò altro, di andar dopo il Baldachino, sotto la pena di venticinque scudi à ciaschedun Fratello, Guardiano, ò Offi-

ziale della Confraternità, il quale contravenisse alla presente disposizione in conformità dell'Editto pubblicato l'anno 1689. Qual pena di feudi venticinque si dovrà applicare alla medesima Confraternità, se sarà povera, o al Monte del Santissimo Viatico à nostro arbitrio. Monsignor Primicerio però dovrà andare dopo il baldachino vestito senza sacco coll'abito suo prelatitio, e con il rocchetto, sene haverà l'uso.

Di più ordiniamo alli sudetti Cleri Secolare, e Regolare; che nelle proprie Chiese, non permettino, che si pattino il contrario, sotto le pene contenute nel sudetto Editto, cioè di feudi venticinque alli superiori, e Rettori delle Chiese Secolari, e di privazione di voce attiva, e passiva alli Superiori Regolari con altre à nostro arbitrio. Quando poi vi fosse alcuno, che tanto ardisse, si notifica, che oltre le sudette pene imposte di sopra, resterà ipso jure privato dell'Officio, e cassato dalla Confraternità rispettivamente il Guardiano, o Guardiani, & Officiali, quali contraveranno à questo nostr' Ordine, resterà Interdotta la Confraternità, e Chiesa, e privati di fare più tale Santa Esposizione, finche da Noi non sarà reintegrata. Si dichiara anche, che all'Accusatore di tal contravvenzione si darà la terza parte della sudetta pena coll'esser tenuto secreto e la sudetta disposizione vogliamo, che si osservi anche in tutte, e singole Processioni, & Esposizioni particolari.

XVI. Ritornata la Processione in Chiesa, e giunto il Celebrante al grado infimo dell'Altare maggiore, il Diacono genuflesso riceverà il Santissimo da esso Celebrante (quale immediatamente genufletterà deponendo il velo umerale) e lo collocerà nella base del Trono, andando poi fatte le dovute riverenze al suo luogo. Li Cantori divotamente, e con pausa contaranno il *Ps. Tantum ergo* &c. Dopo di che il Celebrante alzatosi colli Ministri, ponerà ivi nel mezzo l'incenso nel turibolo senza benedizione, e genuflesso incenserà tre volte il Sacramento. Terminato l'Inno senza dirsi il *Ps. Panem de Celo* &c. si canteranno dalli sudetti Cantori le Litanie contenute nel Libro stampato per l'Orazione delle Quarant' Ore (qual Libro puramente senza alcuna immutazione dovrà usarsi in qualunque altra Esposizione del Santissimo, che si faccia particolare.) Dopo che haverà dette le Preci il Celebrante, alzatosi, (à cui li Ministri sosterranno il Libro) senza fare nuova genuflessione canterà à mani giunte il *Ps. Dominus vobiscum* &c. con le Orazioni, quali terminate, genuflessi faranno breve Orazione, ed indi partiranno à capo scoperto sino ad una ragionevole distanza del Sacramento, dandosi così in principio all'Orazione delle Quarant' Ore.

XVII. Il Celebrante non dovrà usare la Sede Camerale, secondo il Decreto della Sagra Congreg. de' Riti, ma un banco, (che ne pure habbia braccia) con il postergale ornato di panno rosso o d'altro colore decente, in cui sederà insieme colli Ministri Sagri; e si avverte alli medesimi, come anche agli altri, che operano circa il divino Ministero, qualmente in tempo, che sta esposto il Venerabile, anche nell'Esposizioni particolari non devesi fare riverenza alcuna al Clero, ne ad'altra persona che assista alli Divini Officii. Molto meno doveranno mai usate le Sedie Camerali nelle Chiese li Guardiani, Deputati, ed Officiali delle Confraternità, Compagnie, e Congregazioni Laicali; ma sederanno sopra un banco con postergale senza braccia a' lati, e senza alcun uso de' cuscini, come pure senza gradini, e senza genuflessioni davanti, qual banco potrà coprirsi di panno, e non di seta e fara,

onninamente situato fuori del Presbiterio in quelli casi, che assisteranno alle Messe, e Vesperi solenni, o che nel Presbiterio si celebri dal Clero alcuna funzione sacra, o che si predichi in Chiesa, secondo li replecati Decreti della Sag. Congregazione de' Riti, partito armente per Decreto Generale emanato sotto li 13. Marzo 1688. sotto le pene medeme espresse di sopra, e comminate al num. XV. nell' *§§. Se vi saranno* &c. e Di più ordiniamo &c. Monsignor Primicerio però sederà dentro il Presbiterio al lato dell'Evangelio, in un banco coperto di panno, n'ell'abito suo Prelatitio, come si è detto al num. XV.

Se però la struttura della Chiesa non permetterà luogo congruo fuori del Presbiterio, in tal caso di necessità si concederà da Noi, che possa collocarsi il Banco, come sopra, de' Guardiani, dirimpetto all'Altare in uno de' lati, fuori del termine del Presbiterio.

Si proibisce espressamente agli Huomini, ed alle Donne di qualsivoglia stato, e condizione (eccettuate le Persone Regie quando vi si trovino) l'entrare sotto qualsivoglia pretesto ad orare nel Presbiterio o si à recinto dell'Altare, dove sta esposto il Venerabile; dovendo quel luogo esser occupato solamente da Ecclesiastici destinati al Ministero Divino; o all'assistenza dell'Orazione; il che si osserverà non solo nelle Chiese, dove ricorre l'Esposizione ordinaria, ma anche in tutte le altre, dove per Indulto, Apostolico o per altra legitima facoltà, occorre farsi l'Esposizione benchè per breve tempo; al che provvederanno li Superiori, o Sagrestani col riparo delli banchi ancora bisognando. In oltre ordiniamo e comandiamo a' Rettori, e Superiori tanto Secolari, quanto Regolari di qualsivoglia Chiesa, che durante la detta Esposizione non ardischino di far portare rispettivamente qualsivoglia sorte di fedie nelle Chiese à qualunque persona d'ogni sesso, grado, e condizione, sotto la pena di dieci feudi alli Rettori Secolari da applicarsi ad usi pii, riservata la terza parte per l'Accusatore, e a' Regolari della privazione della voce attiva, e passiva, & altre à nostro arbitrio.

XVIII. Non si terranno nelle Chiese dell'Esposizioni anche particolari, bacili per l'Elemosine, ne vi assisteranno Religiosi, o altri Ecclesiastici, ne meno Persone laicali per riceverle; come ne meno andaranno Chierici, Confratri, Mandatari o altre Persone questuando per la Chiesa. Molto meno doveranno far ciò li Poveri, quali staranno per lo spazio di cinque dieci lontani dalle porte della chiesa, sotto le pene contenute nell'Editto stampato à parte; che perciò sarà parimente cura de' Superiori, e Sagrestani, e degli Essecutori, che vi assistono, il procurare che non entrino in Chiesa, ad effetto d'evitare la distrazione de' Fedeli, che orano, potendo li Benefattori caritativi far le limosine fuori delle Chiese, si come anche è l'intenzione di N. S. dichiarata nell'ultimo Editto, in cui si proibisce ad ogni Fedele dar nelle Chiese limosine a' Poveri.

XIX. S'avverte, che non termini l'Orazione in una Chiesa, se non che dopo, che sarà principiata nell'altra, e ciò s'osservarà da qualunque Chiesa, benchè Basilica, e Collegiata, o in qualsivoglia modo privilegiata.

XX. Terminata la Messa della Reposizione il Celebrante prenderà il Piviale (osservando il Rito rispettivamente sopra descritto dopo la Messa dell'Esposizione) e genufletterà colli Ministri avanti il Santissimo Sacramento nel mezzo sull'infimo grado dell'Altare. Immediatamente li Cantori principiaranno le Litanie, e si continuerà sino al *Ps. Domine exaudi orationem meam* inclusive. Dopo alzatosi il Celebrante colli Ministri,

ponerà ivi nel mezzo l'Incenso senza benedizione, e genuflesso infanfarà tre volte il Santissimo Sacramento, e prenderà il velo umerale. Fatta l'incensazione, il Diacono colle dovute riverenze levarà il Sacramento dal Trono, & immediatamente stando in piedi lo consegnerà al Celebrante genuflesso, genuflettendo anch'esso Diacono subito, che haverà consegnato il Sacramento, praticandosi di poi rispettivamente ciò, che sopra nell'Espofizione si è detto circa le Cerimonie e Rito della Processione &c.

XXI. Ritornato dopo la Processione il Celebrante all'infimo grado dell'Altare, il Diacono genuflesso riceverà da esso, che starà in piedi, il Santissimo, verso cui il Celebrante genufletterà immediatamente, e deporrà il velo umerale. Il Diacono lo collocarà sopra il Corporale in mezzo dell'Altare, e ritornerà al suo luogo. Il Celebrante al *Genitori Genitoque &c.* alzatosi colli Ministri ponerà, come sopra l'incenso senza benedirlo, ed incensarà il Sacramento. Li Cantori diranno il *Psalm de Celo &c.* (a cui s'aggiungerà l'*Alleluja*, nel tempo Pasquale solamente, & in tutta l'Ottava della Festività del Corpus Domini in qualsivoglia Espofizione, che si faccia.) Il Celebrante alzatosi senza far nuova genuflessione sostenendo li Ministri il Libro (senza dire il *Domine vobiscum*, come per Decreto della Sagra Congregazione de' Riti) canterà le Orazioni à mani giunte, quali terminate genuflesso prenderà il velo umerale, ed ascendendo solo all'Altare, fatte le dovute riverenze prenderà nelle mani ricoperte, come si disse, coll'estremità del velo umerale l'Ostensorio, e darà con esso la benedizione al Popolo, e riposto il Sacramento sopra il Corporale scenderà, e starà genuflesso al suo luogo. Il Diacono immediatamente, o un Sacerdote con stola, fatte le dovute riverenze chiuderà il Sacramento nel Tabernacolo, quale per tale effetto doverà ritenersi nell'Altare dell'Espofizione; e l'Ostia Consagrada si dovrà consumare nella Messa, o in quella mattina, o nella seguente; dopo di che partiranno, e terminerà l'Orazione di Quarant'Ore.

XXII. Nel tempo, che durerà l'Orazione medesima, si proibisce espressamente il predicare; ma volendosi fare dopo li Vespri qualche breve sermone, per eccitare li Fedeli alla divozione verso il Santissimo Sacramento, si dovrà prenderla la licenza, e benedizione da Noi, o da Monsignore nostro Vicegerente, anche nelle Chiese, de' Regolari, & in qualunque modo privilegiate, e non sono nell'Espofizione di Quarant'Ore, ma in qualsivoglia altra Espofizione; qual licenza si darà in scriptis. Quello poi doverà sermoneggiare, sarà almeno costituito nell'Ordine Diaconale, e sermoneggerà con la cotta, benchè sia Regolare, ma senza la stola, & à capo scoperto, vicino all'Altare, dove stà Esposto il Santissimo, & in un sito, che non oblihi gl'Acoltanti à fare atti d'irriverenza con voltare le spalle al Sacramento.

XXIII. Le Chiese, dove sarà l'Orazione di Quarant'Ore, doveranno la sera stare aperte, fintanto, che vi farà il Popolo per orare. Ma perchè non può darsi in ciò un'ora determinata sì per la situazione di esse, come per la mutazione delle Stagioni; Perciò potranno chiudersi l'Estate circa le tre ore, e l'Inverno intorno ad hore cinque. S'avverte però, che anche à porte chiuse deve continuare l'Orazione, come si è detto al num. VII, non dovendo mai esser interpolata l'Orazione di Quarant'Ore, come per Decreto della Sagra Congregazione de' Riti.

XXIV. In ogni Chiesa di Roma si terrà affissa in luogo patente la Lista delle Quarant'Ore

per informazione de' Fedeli Divoti.

XXV. Parimente in ogni Chiesa, dove è determinata l'Espofizione, si dovrà tenere affissa continuamente nella Sagrestia la presente Istruzione, acciò che niuno possa allegare l'ignoranza delle Regole, e Precetti che vi si contengono.

XXVI. Non ardirà alcun Rettore, Curato, o Sagrestano, fuori dell'ordine assegnato nella Lista delle Quarant'Ore, d'espone, o fare espone il Santissimo Sacramento sotto qualsivoglia pretesto, o consuetudine, per veruna causa grave, ne per infermi, senza Breve speciale di Sua Santità, o almeno licenza segnata da Noi, o da Monsignor nostro Vicegerente, e sottoscritta dal Deputato delle Quarant'Ore, quale ottenuta s'espone il Venerabile in un'Altare, o Cappella con un velo avanti, e col sudetto numero di ventilumi, e si osserverà puntualmente il tempo, che dovrà durare l'Espofizione assegnato nella sudetta licenza, sotto le pene infra scritte, e privazione d'offizio.

XXVII. Finalmente si comanda espressamente, che tutti, e singoli sopraddetti Ordini si debbino inviolabilmente osservare, e che si ubbidisca esattamente per quello potesse occorrere di più al nostro Deputato sopra le Quarant'Ore, sotto pena alli Maestri di Cerimonie che assisteranno alle funzioni, se non faranno adempite esattamente tutte le Cerimonie, & i Riti prescritti; ed alli Trasgressori rispettivamente de' sudetti Ordini, di scudi dieci d'oro da applicarsi a' luoghi pii; & alli Regolari della privazione di voce attiva, e passiva, di carcere, & altro pene maggiori riservate à nostro arbitrio: dichiarandosi, che in difetto dell'osservanza, si procederà più rigorosamente contro li Superiori, e Sagrestani delle Chiese, alli quali appartiene più, che ad'ogn'altro la buona regola, e cura di esse. Dato dalla nostra solita Residenza questo dì 20. Gennaio 1705.

G. Card. Vicario.

Antonio Buffi Deputato.

Nicolo Antonio Cuggiò Segr.

EDICTUM

Quod sub certis poenis præcipitur cadavera Ecclesiasticorum in Funeralibus Officiis exponi induta facris vestibus eorum Ordini congruentibus, & Cadavera quorumcumque, etiam Nobilium, & Magnatum, deferri ad Ecclesiam cum feretro præcedente Cruce, non autem cum rhedis, aliisve vehiculis.

Gasparo per la Misericordia di Dio Vescovo di Sabina della S. R. C. Card. di Carpegna, della Santità di Nostro Signore Vicario Generale &c.

H Avendo la Santità di Nostro Sig. sotto li 9. del prossimo passato mese fatto alcune provisioni circa le Processioni de' Funerali, e l'Espofizioni de' Cadaveri nelle Chiese, quali di nuovo conferma, e volendo, che in tutta la funzione delli detti Funerali, ed Essequie si osservi puntualmente il Rito di questa Santa Romana Chiesa, ordina à tutti i RR. Parochi, Superiori delle Chiese Secolari, e Regolari, ed in qualsivoglia modo privilegiate, Sagrestani, ed altri, à chi spetta di non permettere, che li Cadaveri degl'Ecclesiastici Secolari, particolarmente de' Sacerdoti, come anche de' Diaconi, e Subdiaconi si trasportino dalle proprie case alle Chiese, ovvero